



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA

in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N. 261/2024**

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. **69477/C** del registro di Segreteria, depositato in data 26 febbraio 2024.

**Ad istanza di**

**M. A.** (C.F. OMISSIS) nata OMISSIS e residente OMISSIS rappresentata e difesa, giusta procura allegata rilasciata su foglio separato inserita nella busta telematica contenente il ricorso, dall'avv. Antonio Timpanaro (C.F. TMPNTN75R12Z112G) ed elettivamente domiciliata in Capizzi (ME) in Via Aldo Moro n. 27 presso lo studio legale dello stesso che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni presso il proprio numero di fax 0935/933228 o indirizzo posta elettronica certificata avv.timpanaroantonio@pec.giuffre.it.

**CONTRO**

**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G. Norrito (C.F. NRRTNG70H55F061Y; PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;), dall'avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Francesco

Velardi (PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it).

**Esaminati** gli atti e i documenti della causa.

**Uditi**, nella pubblica udienza del 3 luglio 2024, l'avv. Antonio Timpanaro per la ricorrente e l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

### **FATTO**

**I.** Con l'atto introduttivo di questo giudizio la sig.ra M. A. proponeva ricorso innanzi a questa Corte per vedersi riconoscere il diritto al ripristino della pensione di reversibilità, già goduta per il periodo da ottobre 2022 a settembre 2023, del coniuge sig. M. G., deceduto in data OMISSIS, dal quale si era separata giudizialmente con addebito a seguito di sentenza n. 444/2012 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

**I.a.** La difesa attorea rappresentava quanto segue.

La sig.ra M. A. si separava dal coniuge sig. M. G. a seguito della sentenza n. 444/2012 del Tribunale di Barcellona P.G. in cui veniva statuito che alla stessa venisse addebitato la separazione ai sensi dell'art. 151 co. 2 del c.c. Si precisava che dal matrimonio non erano nati figli e che non seguiva nessuna sentenza di divorzio.

In data 12/09/2022 il sig. M. G. decedeva e successivamente al detto evento la ricorrente proponeva in data 28/10/2022 domanda di pensione di reversibilità all'INPS, allegandovi anche la suddetta sentenza.

L'INPS con atto del 28/12/2022 comunicava all'istante l'accoglimento della pensione di reversibilità ordinaria n. OMISSIS a decorrere dal 01/10/2022 riconoscendogli il 60% su un importo lordo di euro 14.502,11 della prestazione Cat. OMISSIS - sede OMISSIS - certificato n.

OMISSIS attribuiva al dante causa.

La ricorrente rappresentava di avere regolarmente percepito la pensione di reversibilità riconosciuta sino al mese di settembre 2023 quando l'Ente, improvvisamente, con atto di revoca non recante né i termini né le modalità di impugnazione comunicava la revoca della pensione di reversibilità e il recupero delle somme indebitamente percepite per un importo pari ad euro 15.598,23 "risultante dalla sommatoria delle mensilità percepite da gennaio 2023 anche con riferimento agli arretrati". In tale nota era indicato come unico motivo dell'avvenuta revoca della prestazione la circostanza che la sig.ra M. A. risultava essersi separata dal dante causa (M. G.) con addebito, circostanza che non gli darebbe diritto alla pensione di reversibilità.

La ricorrente in data 12/11/2023 proponeva ricorso alla Direzione Provinciale dell'INPS di Messina riscontrato dall'Istituto con PEC del 14/11/2023 dove si insisteva nella predetta motivazione evidenziando che nel caso di addebito della separazione il coniuge separato ha diritto alla pensione di reversibilità solo ove risulti essere titolare di assegno di mantenimento stabilito dal giudice, cosa che non ricorreva nella fattispecie.

**I.b.** Parte ricorrente deduceva sul suo diritto al ripristino della pensione di reversibilità richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione (sent. n. 7464/2019) secondo cui al coniuge legalmente separato per colpa e con addebito spettava la pensione di reversibilità operando in suo favore la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte.

Veniva richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 286/1987 secondo cui, dopo la riforma dell'istituto della separazione personale ai sensi

del novellato art. 151 c.c. non era più giustificabile nei confronti del coniuge cui fosse stata addebitata la separazione il diniego di una tutela che assicurasse la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli senza la necessità di ulteriori condizioni ulteriori rispetto a quelle valevoli per il coniuge non separato per colpa, ai fini della fruizione della pensione.

La ricorrente deduceva che ad ambedue le situazioni è applicabile l'art. 22 della L. n. 903/1965, il quale non richiede (a differenza che per i figli di età superiore ai diciotto anni, per i genitori superstiti e per i fratelli e sorelle del defunto), quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità, la vivenza a carico al momento del decesso del coniuge e lo stato di bisogno, ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale col coniuge defunto pensionato o assicurato. Secondo la difesa attorea la *ratio* della tutela previdenziale sottesa alla citata legge era rappresentata dall'intento di porre il coniuge superstite al riparo dall'eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima.

Si aggiungeva che la ricorrente aveva tutti i requisiti di legge per potere usufruire della pensione di reversibilità essendo sussistenti l'avvenuto decesso del dante causa titolare di prestazione pensionistica, l'avvenuto matrimonio civile (anche se vi era sentenza di separazione) e le condizioni economiche dell'avente causa con un reddito 2021 pari a euro zero e un reddito 2022 esente pari ad euro 5.850 cosa che dimostrerebbe il suo evidente stato di bisogno al momento della domanda amministrativa.

In via subordinata, parte ricorrente deduceva che l'indebito richiesto di euro

15.598,23 non era ripetibile per il principio dell'affidamento e per l'assoluta

buona fede della sig.ra M. A., che aveva trasmesso tutta la documentazione

richiesta dall'Istituto il quale, solo dopo le opportune verifiche aveva

proceduto alla liquidazione e al pagamento della prestazione.

Su punto di deduceva sulla non possibilità di attribuire alla ricorrente alcun

atto doloso tale da legittimare la richiesta dell'indebito, per cui le somme

richieste dall'INPS non sarebbero dovute.

**I.c.** Parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni:

1) accertare, ritenere e dichiarare il diritto e/o ripristino della pensione di reversibilità come per legge e per i motivi sopra esposti e/o con qualsiasi altra statuizione;

2) conseguentemente condannare l'INPS al pagamento della suddetta prestazione di reversibilità come per legge determinata dalla data della domanda amministrativa del 28/10/2022 o da quella che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme dell'indebito determinatori a seguito dell'atto di revoca;

In via subordinata, nel caso di non accoglimento delle precedenti domande:

3) accertare, ritenere e dichiarare non dovute dalla ricorrente all'INPS le somme dell'indebito pari ad euro 15.598,23 per i motivi sopra esposti e/o con qualsiasi altra statuizione.

**II.** Con decreto del 7 marzo 2024 veniva fissata l'udienza di discussione per il 3 luglio 2024.

In data 11 marzo 2024 parte ricorrente depositava la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.

**III.** In data 13 giugno 2024 si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo di

rigettare con ogni statuizione il ricorso con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.

L'Istituto previdenziale rilevava che nel 2012 era intervenuta sentenza di separazione con addebito nei confronti della sig.ra M. A., titolare di pensione di reversibilità nella quale era risultato venir meno l'assegno di mantenimento a favore della stessa ricorrente a causa della pronuncia di addebito, per cui ad essa non spetterebbe il beneficio richiesto come previsto dal paragrafo 2.1 della circolare INPS n. 185/2015.

L'INPS confermava la revoca della prestazione già concessa alla sig.ra M. poiché risultava essersi separata dal dante causa, sig. M. G., con addebito della separazione e conseguente mancata concessione dell'assegno di mantenimento a suo favore come da sentenza n. 441/2012 depositata in data 30.10.2012, emessa dal Tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto nell'ambito del procedimento n. 325/2008.

Si concludeva che, essendo venuto meno il diritto *ex tunc*, la prestazione previdenziale si intende revocata sin dalla concessione e l'erogazione diventa indebita perché priva di causa (art. 2033 c.c.).

**IV.** All'udienza del 3 luglio 2024 parte ricorrente insisteva nel ricorso mentre l'INPS si riportava agli atti.

La causa, quindi, passava in decisione.

## **DIRITTO**

**1.** L'oggetto del giudizio riguarda, in via principale, la domanda della ricorrente di ripristino/riconoscimento della pensione di reversibilità con condanna dell'INPS al pagamento del trattamento revocato e conseguente dichiarazione di insussistenza dell'indebito accertato dall'Istituto su tale

pensione per i ratei liquidati per i mesi da ottobre 2022 a settembre 2023 e la

domanda, in via subordinata, di irripetibilità di tale indebito per assenza di

dolo della beneficiaria e per la sua buona fede.

**2.** Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le argomentazioni che

vengono di seguito esplicitate.

**2.1.** Nella fattispecie viene in rilievo il diritto alla pensione di reversibilità

che è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del

pensionato (pensione di reversibilità) o dell'assicurato (pensione indiretta) in

favore dei familiari superstiti.

Come affermato dalla costante giurisprudenza costituzionale “la ratio della

reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire

almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da

parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi

così ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso

del congiunto ... Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una

forma di ultrattività della solidarietà familiare” (cfr. Corte cost., sent.

180/1999).

In base all'art. 1, comma 41, della legge 335/1995, anche per le pensioni a

carico delle gestioni pubbliche si applica la disciplina del trattamento

pensionistico a favore dei superstiti prevista dal regime dell'assicurazione

generale obbligatoria.

Ai fini della individuazione delle diverse categorie di aventi diritto al

trattamento di reversibilità bisogna, quindi, fare riferimento all'art 22 della

legge n. 903/1965 recante “Avviamento alla riforma e miglioramento dei

trattamenti di pensione della previdenza sociale” il quale, con riferimento

alle prestazioni ai superstiti, al comma 1 prevede che “nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato, sempreché per quest’ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione ..., spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi” disponendo al comma 7 che “Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”

Come risulta evidente dalla richiamata norma il requisito della vivenza a carico, ai fini del trattamento di reversibilità, non è previsto per il coniuge superstite.

A ciò si aggiunga che, con riferimento al coniuge superstite, l’art. 24 della L. 153/1969, il quale ha sostituito l’art. 7 della L. 1338/1962, prevedeva la non spettanza del trattamento di reversibilità per “il coniuge:

1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa”.

Tale norma è stata dichiarata illegittima con sent. n. 286/1987 della Corte costituzionale secondo cui le norme che “escludono dall’attribuzione della pensione di reversibilità, in tutto o in parte, il coniuge separato per colpa o con addebito della separazione, contrastano con i precetti costituzionali invocati (artt. 3 e 38 della Costituzione) e creano una evidente disparità di

trattamento sia rispetto al coniuge divorziato sia rispetto al coniuge del dipendente statale” [punto 5 della sentenza], considerato che la disciplina in materia per “il settore pubblico, già prima della riforma del diritto di famiglia, prevedeva, a favore dello stesso coniuge separato per colpa, l’attribuzione di una quota della pensione di reversibilità (art. 81, quarto comma, e art. 88, quarto e quinto comma, del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092 - Trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) [punto 3.1.].

L’assenza del requisito della vivenza a carico e la mancanza di una disciplina esplicita su specifiche condizioni alla sussistenza delle quale il coniuge separato per colpa o con addebito abbia diritto alla reversibilità ovvero ad una quota di essa ha portato la Corte suprema con orientamento ormai consolidato ad affermare la sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità del coniuge superstite addebitato della separazione e senza riconoscimento dell’assegno di mantenimento visto che nel citato art 22 della legge n. 903/1965 “la ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall’intento di porre il coniuge superstite al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima” (Cass. civ., Sez. L., ord. n. 2606/2018). Tale orientamento con identica motivazione è stato ribadito dalla stessa Corte nell’ordinanza n. 7464/2019 richiamata da parte ricorrente.

Secondo il suddetto orientamento della Corte di cassazione a cui ha aderito la giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*: Se. giur. Lazio, sent. n. 640/2020; Sez. giur. Reg. Siciliana, sentenze n. 360/2022 e n. 251/2023) e

che è condiviso da questo Giudice, il coniuge separato ha diritto alla pensione indiretta o a quella di reversibilità, a prescindere dallo stato di bisogno e dal previo riconoscimento del diritto agli alimenti o al mantenimento.

A tale giurisprudenza si è peraltro adeguato l'Istituto previdenziale con la circolare n. 19 dell'1 febbraio 2022 avente ad oggetto "Riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore del coniuge separato per colpa o con addebito della separazione con sentenza passata in giudicato senza diritto agli alimenti. Nuove istruzioni operative", che ha superato le precedenti istruzioni contenute nel paragrafo 2.1. della circolare INPS n. 185/2015 (richiamate dalla difesa dell'Istituto resistente), ritenendo che "Il coniuge separato - anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti - è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest'ultimo, e pertanto ha diritto alla pensione ai superstiti".

**2.2.** Nella fattispecie, non è contestato il matrimonio contratto dalla sig.ra M. A. in data 29.07.1993 con il sig. M. G. e la separazione con addebito alla ricorrente senza assegnazione dell'assegno di mantenimento disposta con sent. n. 444/2012 del Tribunale di Pozzo di Gotto, passata in giudicato.

Risulta, inoltre, provato che il sig. M. G., ex appartenente della Guardia di finanza, è deceduto in data 12 settembre 2022 e che lo stesso era titolare di pensione a carico della gestione previdenziale CTPS, né risulta contestata l'insussistenza di altri soggetti titolari del diritto ad una quota di reversibilità della pensione del suddetto *de cuius*.

A ciò, si aggiunga che l'Istituto previdenziale, a seguito della domanda amministrativa del 28.10.2022, ha liquidato alla ricorrente con atto. n. OMISSIS la pensione di reversibilità n. iscrizione OMISSIS oggetto di causa, con decorrenza dal 01.10.2022, che veniva corrisposta fino al mese di settembre 2023 quando l'INPS ha comunicato alla ricorrente "la revoca della prestazione e il recupero delle somme indebitamente percepite" per un importo pari "a euro 15.598,23, risultante dalla sommatoria delle mensilità percepite da gennaio 2023 anche con riferimento agli arretrati".

Alla luce delle superiori considerazioni in fatto e in diritto l'operato dell'INPS non appare corretto per cui va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità, già concessa e poi revocata, del sig. M. G. (C.F. OMISSIS), OMISSIS ed ivi deceduto il 12.09.2022 con decorrenza dal 01.10.2022, da cui ne deriva l'insussistenza dell'indebito accertato dall'INPS per i ratei percepiti per il periodo da ottobre 2022 a settembre 2023.

Conseguentemente, l'INPS va condannata a ripristinare il suddetto trattamento di reversibilità e a corrispondere i ratei pensionistici non erogati che vanno maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

**3.** Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'INPS e liquidate in favore della ricorrente come da dispositivo da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. n. 533/1973.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso e, per l'effetto,

- dichiara il diritto della ricorrente a percepire la pensione di reversibilità

sulla pensione pubblica del coniuge defunto, sig. M. G., dal 01.10.2022;

- dichiara la non sussistenza dell'indebito accertato dall'INPS per i ratei del

suddetto trattamento percepiti per i mesi da ottobre 2022 a settembre 2023;

- condanna l'INPS a corrispondere il suddetto trattamento pensionistico per i

ratei non erogati che vanno maggiorati degli interessi nella misura legale e

della rivalutazione monetaria ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp.

att. c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al

pagamento;

- condanna l'INPS al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite

che sono liquidate in euro 1.300 (*milletrecento/00*) da distrarsi in favore del

procuratore dichiaratosi antistatario;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.

*Il Giudice*

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 16 luglio 2024

Pubblicata il 19 luglio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)